

ATTO COSTITUTIVO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CORALE

“ROMA RAINBOW CHOIR”

Art. 1 – Denominazione e sede

- 1.1 L'Associazione è denominata “Roma Rainbow Choir”.
- 1.2 L'Associazione ha sede in Roma, Via Palmiro Togliatti n. 597. Il trasferimento della sede presso altro luogo potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non richiederà la modifica del presente Statuto.

Art. 2 – Natura e Finalità

- 2.1 L'Associazione si considera a tutti gli effetti come espressione della comunità e del movimento dei cittadini e delle cittadine GLBTEQ (gay, lesbiche, bisessuali e transgender; eterosessuali che sostengono gli stessi valori; persone che si richiamano alla cultura Queer).

L'Associazione è apartitica, ripudia ogni forma di discriminazione ed accoglie chi ne condivide i valori, gli interessi e le finalità, indipendentemente dalla cultura, dal livello di istruzione, dall'etnia, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dalla fede religiosa, dall'appartenenza e dalle opinioni politiche.

L'Associazione, attraverso la pratica del canto corale, si pone i seguenti fini:

- a. Costituire una comunità di persone basata su un forte legame di solidarietà, in spirito di amicizia e che desiderano sviluppare l'interesse e la pratica del fare musica insieme, con particolare riguardo al canto corale.
- b. Favorire la promozione della piena parità di diritti delle persone soggette a forme di discriminazione dei diritti basate sull'identità di genere, sul sesso e sulle forme di espressione dell'affettività e della sessualità.
- c. Condividere un'esperienza musicale di cui sono parte integrante la formazione continua e l'approfondimento storico, culturale ed artistico.

L'Associazione è aperta alla condivisione del suo approccio e delle sue iniziative attraverso la collaborazione con altre realtà animate dagli stessi valori e dalle stesse aspirazioni.

La partecipazione ad iniziative culturali, artistiche e a manifestazioni specificamente dedicate alla musica (rassegne concertistiche, corali, ecc.) è la principale forma di espressione dell'Associazione.

- 2.2 La pratica, lo studio e l'approfondimento della musica e del canto sono riservati ai Soci, mentre la diffusione degli stessi è rivolta a terzi
- 2.3 Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi della musica e del canto, l'Associazione potrà promuovere, organizzare o partecipare a spettacoli e concorsi, nonché a pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento.
- 2.4 Le esibizioni dell'Associazione ed ogni altra forma di attività associativa, anche rivolta a terzi, non rivestono carattere di prestazione professionale, poiché svolte nell'ambito delle finalità e dei valori associativi.
- 2.5 Nella prospettiva di un più organico perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione:
 - promuove il positivo impegno del tempo libero;
 - partecipa attivamente alla diffusione e alla conoscenza della cultura musicale in ogni sua forma;

- svolge attività artistiche anche per conto di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati e quanti altri lo dovessero richiedere, praticando esecuzioni musicali e corali attraverso:
 - l'esecuzione del proprio repertorio in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;
 - la promozione di contatti e scambi culturali, nonché di prestazioni concertistiche con altre corali, musicali, culturali sia italiane che straniere;
 - l'organizzazione di manifestazioni musicali sia in Italia che all'estero;
 - la promozione del canto corale in generale, collaborando con altre realtà musicali presenti sul territorio;
 - l'adesione ad Associazioni e Albi di corali regionali, nazionali ed internazionali;
 - l'incisione di dischi, CD o altro supporto tecnologicamente idoneo, nonché quant'altro interessi la cultura musicale e le finalità statutarie.

Art. 3 - Carattere e tipologia dell'Associazione

- 3.1 L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del codice civile e quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere, in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi sociali.
- 3.2 Non è consentita in alcun modo la remunerazione dei Soci per le loro prestazioni musicali svolte in ambito associativo.
- 3.3 Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per ammortamento impianti, per svolgere l'attività associativa, ovvero, una volta coperte le spese, per accrescere il patrimonio associativo.

Art. 4 - Soci

- 4.1 Sono Soci le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente Atto Costitutivo - Statuto (Soci Fondatori), nonché le persone fisiche ammesse a farne parte a seguito di delibera insindacabile del Consiglio Direttivo (Soci Cantori), che abbiano accettato senza riserve il presente Statuto, i Regolamenti interni e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale..
- 4.2 I Soci sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.
- 4.3 L'ammissione a Socio viene deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Direttore Artistico-Maestro. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà.
- 4.4 La qualifica di Socio si perde per dimissioni, morosità, decesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 4.5 Il Socio che commetta, entro o fuori dell'Associazione, azioni ritenute disonorevoli o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può essere espulso, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo.
- 4.6 I Soci receduti e/o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
- 4.7 La quota sociale annuale è di euro 110,00 (centodieci). I Soci che, all'atto del pagamento della quota, dichiarano di essere studenti o di non avere una situazione lavorativa o professionale stabile, la quota sociale è ridotta in misura del 50%.
I Soci possono versare la quota sociale in rate mensili ed è salva la loro facoltà di effettuare contributi volontari supplementari a titolo di liberalità, che non determinano in nessun caso l'acquisizione di diritti o privilegi diversi da quelli propri dello status di Socio.

La modifica della quota sociale è deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

4.8 L'elenco dei Soci è pubblicato in apposita sezione riservata ai Soci stessi del sito web dell'Associazione.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Direttore Artistico;
- l'Addetto alle Pubbliche Relazioni.

Art. 6 - Assemblea dei Soci

6.1 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

6.2 La convocazione dell'**Assemblea ordinaria** avverrà normalmente entro il 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione per l'anno in corso.

6.3 La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci che potranno proporre l'Ordine del Giorno. In tal caso, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.

6.4 L'Assemblea dovrà essere convocata mediante affissione d'apposito avviso sul sito internet del Coro, nonché mediante email o, in mancanza, mediante SMS (o servizio analogo), da inviarsi all'indirizzo e/o al numero telefonico fornito da ciascun Socio all'atto della domanda di iscrizione, almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

6.5 Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

Nessun Socio potrà rappresentare altri in Assemblea, salvo delega scritta (massimo una delega per Socio).

6.6 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei Soci (ossia la metà più uno). Le stesse si riterranno, altresì, validamente costituite in seconda convocazione (a distanza minima di un'ora) qualunque sia il numero dei Soci presenti.

6.7 Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'**Assemblea straordinaria**, purché poste all'Ordine del Giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.

6.8 L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente.

6.9 I verbali e le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci sono pubblicati in apposita sezione riservata ai Soci stessi del sito web dell'Associazione ed inviate a tutti i Soci per posta elettronica.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, dal Presidente, dal Vice Presidente -a loro volta eletti dall'Assemblea dei Soci- e dal Direttore Artistico.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito, salva la possibilità di conferire rimborsi per le spese sostenute nell'ordinario esercizio dell'attività sociale.

- 7.2 I membri del Consiglio durano in carica due anni e possono essere rieletti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.
- 7.3 Qualora nel corso della carica venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione.
- 7.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri Consiglieri, senza formalità.
- 7.5 Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- d. deliberare sull'ammissione dei Soci;
 - e. deliberare in merito all'esclusione dei Soci morosi o per indegnità, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 del presente Statuto;
 - f. assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci durante l'attività sociale;
 - g. predisporre il bilancio preventivo e il bilancio rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea e deliberare sulla proposta di modifica dell'entità delle quote associative annue da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - h. stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia richiesta dai Soci;
 - i. predisporre i regolamenti per l'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - j. adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
 - k. nominare il Direttore Artistico o Direttore del Coro, qualora il Direttore fondatore, Giuseppe Pecce, rinunciasse all'incarico;
 - l. curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione.
- 7.6 Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul punto morale sia su quello finanziario, nelle modalità previste dall'art. 38 c.c.
- 7.7 Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Segretario e di un Tesoriere che possono anche non essere membri del Consiglio.
- 7.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
- 7.9 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
- 7.10 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni assunte sono pubblicate in apposita sezione riservata ai Soci stessi del sito web dell'Associazione ed inviate a tutti i Soci per posta elettronica.

Art. 8 - Presidente

8.1 Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni, che in quelli esterni, ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 c.c., con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti;
- vigila e cura che siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale;
- ha il potere di aprire e chiudere conti presso Istituti Bancari e Postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizione di qualsiasi tipo agli Istituti Bancari e Postali,

presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;

- ha il potere di sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
- ha il potere di rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
- ha il potere di stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione;
- in caso di necessità e urgenza, il Presidente può anche agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno, tuttavia, essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

8.2 In caso di sue dimissioni, il Consiglio Direttivo deve convocare entro 30 giorni dalla data delle dimissioni l'Assemblea Straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 9 - Vice Presidente

9.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali sia appositamente delegato.

Art. 10 - Segretario

10.1 Il Segretario svolge le funzioni seguenti:

- Verbalizza le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nella esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.
- Cura la tenuta del libro dei verbali e si assicura della loro pubblicazione nel sito web dell'Associazione e del loro invio a tutti i Soci per posta elettronica.

Art. 11 - Tesoriere

11.1 Il Tesoriere svolge le funzioni seguenti:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione, tiene idonea contabilità ed effettua le relative verifiche;
- controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo accompagnandolo da idonea relazione e si assicura della sua pubblicazione nella sezione riservata ai Soci del sito web dell'Associazione, sia nella forma del resoconto annuale, sia nel suo avanzamento almeno semestrale;
- si incarica della riscossione delle entrate;
- provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione, nonché al pagamento, su mandato del Consiglio Direttivo, delle eventuali spese dell'Associazione.

Art. 12 - Direttore Artistico – Maestro

12.1 Il Direttore Artistico si occupa della classificazione e selezione dei cantori, del repertorio musicale e dell'attività artistica dell'Associazione. Fa parte di diritto (con voto) del Consiglio Direttivo.

12.2 Il Direttore può ottenere il rimborso delle spese sostenute nell'attività svolta per conto all'Associazione (preparazione del coro, trasporti, logistica, comunicazioni, cancelleria, pubblicazioni editoriali e rappresentanza), dietro presentazione di idonea documentazione. L'entità di tali rimborsi dovrà rimanere compresa entro un limite stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, con esclusione dal voto del Direttore Artistico.

Art. 13 - Addetto alle Pubbliche Relazioni

13.1 Al fine di permettere una migliore interazione con le realtà presenti sul territorio e per curare tutti gli aspetti inerenti la comunicazione dell'Associazione e la promozione della sua attività, il Consiglio Direttivo nomina ogni 2 anni, curando la rotazione fra i Soci, l'Addetto alle Pubbliche Relazioni, tenendo in considerazione le capacità di carattere interpersonale e comunicativo della persona eligenda.

13.2 L'Addetto alle Pubbliche Relazioni risponde del suo operato direttamente al Consiglio Direttivo ed opera in pieno coordinamento con esso e con il Direttore Artistico. Con essi deve consultarsi prima di ogni decisione, così da armonizzare la gestione del suo operato con la gestione dell'Associazione. I pareri comunicati all'Addetto delle Pubbliche Relazioni dal Consiglio Direttivo e dal Direttore Artistico sono vincolanti.

13.3 Sono suoi compiti:

- tenere contatti con i Privati, Enti e Amministrazioni Pubbliche;
- intraprendere ogni altro rapporto con organizzazioni pubbliche e private, che possano recare giovamento al Coro;
- organizzare, d'intesa con il Consiglio Direttivo, rassegne, concerti o qualsivoglia attività volta a sviluppare l'attività del Coro;
- assumere, in occasione di ogni esibizione del Coro, i necessari contatti e i conseguenti accordi con gli Enti organizzatori, al fine di realizzare le migliori condizioni ambientali e logistiche per le esibizioni;
- concordare le condizioni per l'accettazione dei singoli impegni, considerando che in caso di eventi o attività che abbiano finalità commerciali o di lucro, dovrà concordare con il Consiglio Direttivo ed il Direttore Artistico la somma che gli organizzatori di detti eventi dovranno corrispondere all'Associazione a titolo di rimborso (eventualmente calcolato in misura forfetaria) per le spese afferenti alla partecipazione.

13.4 L'Addetto alle Pubbliche Relazioni ha il potere di sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, nonché di rilasciare dichiarazioni o quietanze e, previa approvazione del Consiglio Direttivo, di concludere contratti.

13.5 L'Addetto alle Pubbliche Relazioni può farsi aiutare nell'esercizio delle sue funzioni da altri Soci del cui operato risponde personalmente.

Art. 14 - Patrimonio

14.1 Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili e immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- acquisti effettuati dall'Associazione.

Art. 15 - Entrate

15.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative annuali;
- b. contributi o elargizioni liberali che potranno pervenire dai Soci, da Privati, Enti Pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione) e da organizzazioni alle quali l'Associazione eventualmente aderisse;
- c. rendite del suo patrimonio.

15.2 L'Associazione redige un bilancio o rendiconto annuale ed un preventivo, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

15.3 In caso di scioglimento, eventuali sopravvenienze attive non potranno essere distribuite tra i Soci, ma verranno destinate ad associazione o ente che persegue finalità analoghe o similari.

Art. 16 - Regolamento ed altre norme applicabili

16.1 L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

16.2 L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale ed internazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati per offrire ai Soci proficue opportunità e facilitazioni.

16.3 Per quanto qui non previsto, valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 17 - Durata

17.1 La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento, vale quanto indicato all'art.15.3 che precede.